



Comune di Chiusa di San Michele

Area Vigilanza

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, numero. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con le stesse dagli appartenenti all'Area Vigilanza del Comune di Chiusa di San Michele, fatte salvo le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono agli appartenenti all'Area Vigilanza del Comune di Chiusa di San Michele in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che possono portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi. L'armamento in dotazione è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti all'Area Vigilanza del Comune di Chiusa di San Michele è stata selezionata fra i modelli iscritti nel catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo. Nello specifico trattasi di semiautomatica Beretta 98 FS 9 x 21. Per soli compiti di rappresentanza gli appartenenti possono essere dotati di sciabola.

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, è fissato tenendo conto del numero degli addetti previsti nella dotazione organica dell'Area Vigilanza in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed è di 1 (una) corrispondente al numero degli addetti all'Area Vigilanza. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione è quello massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Qualora il porto non sia continuativo o per qualsivoglia motivazione (ferie, sospensione dell'affidamento) le armi devono essere consegnate e versate scariche dal relativo munizionamento. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo idoneo.

Art. 5 – Controlli e sorveglianza

Il Sindaco del Comune di Chiusa di San Michele, il Consigliere delegato o il Responsabile del Servizio dispongono controlli ed ispezioni interne periodiche relativamente armamenti e munizioni e relativi registri.

Art. 6 – Modalità di porto dell'arma

Gli appartenenti l'Area Vigilanza in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che possono esplicare servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto è autorizzato dal Responsabile del Servizio a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio ai sensi del successivo comma, questa è portata in modo non visibile.

Il porto dell'arma senza licenza è consentito, anche fuori dal servizio, purché nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

È inoltre consentito anche nel caso in cui per motivi di collegamento debba raggiungere un punto del territorio provinciale attraversando necessariamente il territorio di altra provincia e per il tempo strettamente necessario all'attraversamento, o comunque per raggiungere il proprio domicilio e viceversa. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione. Il Comandante, Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Art. 7 – Assegnazione dell'arma. Generalità

Sono svolti di norma in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato i seguenti servizi:

- i servizi di polizia giudiziaria;
- i servizi di polizia stradale;
- i servizi che richiedono l'espletamento di funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza;
- i servizi di controllo sull'attività venatoria, su quella di pesca e sulla legislazione ambientale per quanto di competenza;

Al personale addetto ai servizi sopra indicati sono assegnate di norma in via continuativa le armi necessarie al loro espletamento.

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa i seguenti servizi:

- servizi di rappresentanza;

- cerimonie religiose.

Art. 8 – Assegnazione dell'arma. Prescrizioni e modalità

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti l'Ufficio Vigilanza in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza con provvedimento del Responsabile del Servizio comunicato al prefetto. Unitamente all'arma, alla fondina ed alle munizioni ad ogni consegnatario viene messo a disposizione un'idonea cassetta di sicurezza metallica munita di serratura la quale garantisce la corretta custodia dell'arma nella sede dell'Ufficio Polizia Locale.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta di norma per un periodo non superiore a 12 mesi, con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il provvedimento di assegnazione, prorogabile, dovrà contenere:

- le generalità dell'Agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di P.S.;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- la descrizione del munizionamento.

Di detto provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé, rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 17-8801 del 18 aprile 2019 e s.m.i..

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o temporaneamente, o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, è disposta di volta in volta con provvedimento che, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà contenere i seguenti dati:

- il tipo di servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata né in via continuativa, né in via occasionale in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 15. L'assegnazione dell'arma è personale. Per nessun motivo essa potrà venire ceduta dall'assegnatario ad altro agente. Dei provvedimenti di assegnazione adottati è data sollecita comunicazione al Prefetto di Torino.

Art. 9 – Prelevamento e versamento dell'arma e delle munizioni

Le armi assegnate con il relativo munizionamento per lo svolgimento dei servizi in via occasionale o temporanea, sono prelevate, all'inizio del servizio, presso l'Ufficio dell'Area Vigilanza ed alla stessa sono versate al termine del servizio medesimo o alla scadenza del provvedimento di assegnazione temporanea.

Le armi assegnate con il relativo munizionamento per lo svolgimento dei servizi in via continuativa, sono prelevate presso l'Ufficio, previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione nel registro dei movimenti. L'arma e il relativo munizionamento devono essere immediatamente versati nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. L'arma comunque assegnata e il relativo munizionamento devono essere immediatamente versati presso l'Ufficio allorquando viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio o dal Prefetto. L'assegnatario, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovrà sottoscrivere, per ricevuta, il registro dei movimenti. Il consegnatario provvede, nei limiti di quantità previsti nel provvedimento di assegnazione, alla sostituzione delle munizioni previa motivata istanza dell'assegnatario.

Art. 10 – Doveri dell'assegnatario

L'appartenente all'Area Vigilanza in possesso della qualità di Agente di P.S., cui è assegnata l'arma, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15.

È fatto inoltre obbligo agli addetti cui è assegnata l'arma di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, in idoneo vano possibilmente chiuso a chiave, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 11 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Dello smarrimento o del furto delle armi o di parti di esse, nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere data immediata notizia al Responsabile del Servizio e sporta denuncia all'ufficio locale di P.S. o se questo manchi al più vicino comando dei Carabinieri.

Art. 12 – Dotazione di mezzi ausiliari e di autotutela

Gli appartenenti l'Area vigilanza possono fare uso di apposito segnale distintivo per ordinare la fermata degli autoveicoli. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 11/R del 01 luglio 2008 gli appartenenti all'Area

Vigilanza possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica.

Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Responsabile del Servizio per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario ed eventualmente assegnato ai soli operatori di Polizia Locale che abbiano preventivamente superato il prescritto corso regionale di addestramento. Il Responsabile del Servizio individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma e qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione individuale in relazione ai servizi che dovranno essere espletati.

Art. 13 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli appartenenti al Corpo che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 14 – Servizi esplicativi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune o il Presidente della Provincia nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate. Nei casi previsti dai precedenti commi il Sindaco o il Presidente della Provincia interessati danno comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 15 – Addestramento

Gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualità di Agente di P.S. prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento periodico e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine il Comune di Chiusa di San Michele, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati nell'ambito del territorio provinciale. Oltre quanto previsto dall'art. 251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante del Corpo può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti che svolgono particolari esercizi. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 16 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente articolo si trovi in un comune rientrante in una provincia diversa da quella di appartenenza, gli appartenenti al Corpo, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dalla provincia di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. I Prefetti, ai quali la disposizione di servizio viene comunicata almeno sette giorni prima, possono chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Art. 17 – Trasporto e detenzione di armi sequestrate

Gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. sono legittimati a trasportare e detenere le armi e le munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi e/o di illeciti penali per il tempo necessario alle operazioni di consegna all'armeria di competenza territoriale di cui all'art. 4 o alle cancellerie dei competenti uffici giudiziari.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la Legge 7 marzo 1986, n. 65, il D.M. 4 marzo 1987, n. 145, la Legge 18 aprile 1975, n. 110, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, è comunicato inoltre al Prefetto di Torino.